

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art.1 finalità

Art.2 modifiche all' articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 3 efficacia ed entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie integrazioni al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33, al fine di aggiornare la disciplina in materia di rendicontazione, con particolare riferimento alle forme di transazione utilizzabili per il pagamento della documentazione di spesa.

Art. 2 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Il pagamento è effettuato esclusivamente dal beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità della relativa spesa. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti modalità, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.>>;
 - b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 6 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le modalità di cui al comma 6, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio.>>.

Art. 3 efficacia ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e trovano applicazione per i pagamenti effettuati a partire da tale data.

VISTO: IL PRESIDENTE